REGIONE TOSCANA

Consiglio Regionale

Ufficio di presidenza

XII legislatura

Deliberazione 29 ottobre 2026, n. 144

Oggetto: Elenco delle nomine e delle designazioni di competenza del Consiglio regionale da effettuare nell'anno 2027, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della regione). Approvazione.

Sono presenti	STEFANIA SACCARDI	**Presidente del Consiglio regionale**
	ANTONIO MAZZEO	**Vicepresidenti**
	DIEGO PETRUCCI	
	JACOPO MARIA FERRI	**Consiglieri segretari questori**
	IRENE GALLETTI	
	MASSIMILIANO GHIMENTI	**Consigliere segretario**
È assente	VITTORIO FANTOZZI	**Consigliere segretario**

Presidente della seduta: Stefania Saccardi

Segretario della seduta: Il Segretario generale Monica Piovi

Allegati N. 1

Note:

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Viste le norme che definiscono le competenze dell'Ufficio di presidenza ed in particolare:
- l'articolo 15 dello Statuto;
- la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale);
- l'articolo 2 del regolamento interno 27 giugno 2017, n. 28 (Regolamento interno di amministrazione e contabilità RIAC);
- l'articolo 11 del regolamento 24 febbraio 2015, n. 27 (Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale);

Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione) e, in particolare:
- l'articolo 2, comma 1, il quale individua le nomine e designazioni di competenza del Consiglio;
- l'articolo 5, comma 1, il quale prevede che entro il 31 ottobre di ogni anno, l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale pubblichi un elenco delle nomine e designazioni da effettuare nell'anno solare successivo;
- l'articolo 5, comma 2, il quale stabilisce che gli elenchi contengano:
  a) gli organismi cui le nomine o designazioni si riferiscono;
  b) la fonte normativa dell'incarico;
  c) la data entro cui la nomina o designazione deve essere effettuata e la durata dell'incarico;
  d) i requisiti richiesti per l'incarico;
  e) le eventuali incompatibilità specificamente previste per l'incarico dalla normativa di riferimento;
  f) i riferimenti normativi dell'indennità o degli altri emolumenti, ove previsti;
- l'articolo 5, comma 4, il quale prevede che gli elenchi siano pubblicati nel sito web del Consiglio regionale;

Ritenuto di approvare l'elenco delle nomine e delle designazioni di competenza del Consiglio regionale da effettuare nell'anno 2027, di cui all'allegato A, parte integrante del presente atto, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della l.r. 5/2008,

Ritenuto, inoltre, di disporre la pubblicazione del suddetto elenco nella parte terza del Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT) e nel sito web del Consiglio regionale;

a voti unanimi,

delibera

1. di approvare l'"Elenco delle nomine e delle designazioni di competenza del Consiglio regionale da effettuare nell'anno 2027, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della regione)", di cui all'allegato A, parte integrante del presente atto;

2. di disporre la pubblicazione del suddetto avviso nella parte terza del Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT) e nel sito web del Consiglio regionale.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'articolo 5 bis, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007 (PBURT III/BD).

LA PRESIDENTE	IL SEGRETARIO
Stefania Saccardi	Monica Piovi

Allegato A

REGIONE TOSCANA

Consiglio Regionale

ELENCO DELLE NOMINE E DELLE DESIGNAZIONI
DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE
DA EFFETTUARE NELL'ANNO 2027

ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5
(Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli
organi amministrativi di competenza della Regione)

Avvertenze

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione) è pubblicato di seguito l'elenco delle nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale da effettuare nell'anno 2027.

2. ***Il presente elenco non costituisce avviso pubblico per la presentazione di candidature.*** **Ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale n. 5/2008, per le sole nomine e designazioni relative ai "*componenti di iniziativa del Consiglio regionale soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4, della l.r. 5/2008*" seguirà la pubblicazione, sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, di appositi avvisi pubblici per la presentazione di candidature.**

3. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale procederà periodicamente all'adozione di avvisi pubblici contenenti le istruzioni, le modalità e il termine per la presentazione delle candidature.

4. **Per le cariche di componente dei collegi sindacali e dei collegi dei revisori dei conti e di revisore unico, l'articolo 5 bis della legge regionale n. 5/2008 ha istituito l'elenco regionale dei revisori legali.**
L'iscrizione nel predetto elenco ha validità per tutte le nomine e designazioni relative agli incarichi di componente dei collegi sindacali e dei collegi dei revisori dei conti e di revisore unico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 5/2008. La deliberazione dell'Ufficio di presidenza 21 ottobre 2021, n. 107, ha stabilito le modalità di iscrizione da parte degli interessati, iscritti nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, tramite accesso ad apposita piattaforma telematica, disponibile sul sito istituzionale del Consiglio regionale all'indirizzo http://www.consiglio.regione.toscana.it/candidature/.

5. I requisiti e le incompatibilità indicati per ogni singola nomina/designazione sono quelli previsti della normativa di settore vigente alla data di pubblicazione del presente elenco. Per tutte le nomine e designazioni, tranne nei casi evidenziati all'interno dell'elenco, trovano, inoltre, applicazione le disposizioni di cui alla legge regionale n. 5/2008, in particolare gli articoli 10, 10 bis, 11, 12 e 13; le cause di esclusione e di incompatibilità, i casi di conflitto di interesse e le limitazioni per l'esercizio degli incarichi in essi contenuti sono da intendersi come aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla normativa di settore. È fatta salva ogni diversa disposizione normativa che possa intervenire successivamente.

6. Per gli amministratori e i sindaci delle società valgono, altresì, le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia in tema di cause di ineleggibilità e decadenza.

7. Il Consiglio regionale si riserva di modificare, sospendere, revocare o non procedere alle nomine e designazioni di cui al presente elenco qualora ricorrano motivi di interesse pubblico o disposizioni normative in merito.

AGENZIA REGIONALE RECUPERO RISORSE S.P.A. (ARRR)

Normativa di riferimento: L.R. 29/12/2009,n. 87 - Statuto della società

COLLEGIO SINDACALE

N. componenti effettivi nominati/designati dal Consiglio regionale: 3

- di cui soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4 della l.r. 5/2008: **0**

- di cui designati da terzi: **0**

N. componenti supplenti nominati/designati dal Consiglio regionale: 2

- di cui soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4 della l.r. 5/2008: **0**

- di cui designati da terzi: **0**

Durata (esercizi): 3

Scade il: Data di approvazione del bilancio al 31.12.2026 da parte dell'assemblea del socio unico.

Composizione

Il collegio sindacale, ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2, della l.r. 87/2009 e dell'articolo 8, commi 1 e 2, dello statuto della società, è composto da tre membri effettivi e due membri supplenti ed è nominato dal Consiglio regionale, che ne individua anche il presidente. Nel collegio sindacale è assicurata la rappresentanza delle minoranze ai sensi dell'articolo 51, comma 2, dello Statuto regionale (art. 11, c. 2, l.r. 87/2009).
L'articolo 11, comma 3, della l.r. 87/2009 prevede che quando, oltre alla Regione, partecipino alla società altri soggetti, la nomina e l'individuazione del presidente del collegio sindacale sia effettuata dal Consiglio regionale nell'ambito di una rosa di nomi individuati dal collegio di direzione di cui all'articolo 4 della l.r. stessa.
La nomina del collegio sindacale viene effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti ai sensi degli articoli 2 e seguenti del d.p.r. 251/2012 (art. 8, c. 4, dello statuto della società).
DURATA: L'articolo 2400, comma secondo, del codice civile dispone che i sindaci restino in carica per tre esercizi e scadano alla data dell'assemblea dei soci convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Requisiti

Iscrizione nel Registro dei revisori legali (art. 9, c. 2, l.r. 5/2008).

Specifiche limitazioni e incompatibilità previste dalla normativa di settore

Emolumenti

Il compenso annuale lordo, omnicomprensivo, spettante al presidente e ai membri del collegio sindacale, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della l.r. 87/2009, è determinato dallo statuto della società ai sensi dell'articolo 19, comma 4, della l.r. 20/2008, ovvero non può essere superiore al 7 per cento, per il presidente, e al 5 per cento, per gli altri componenti, dell'indennità spettante al Presidente della Giunta regionale.
Il suddetto compenso è determinato dall'assemblea dei soci nel rispetto della normativa regionale e statale vigente in materia, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, dello statuto della società.

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA (ATC) N. 1 "AREZZO - VALDARNO - VALDICHIANA - CASENTINO" (ATC 1)

Normativa di riferimento: L.R. 12/01/1994, n. 3

COMITATO DI GESTIONE

N. componenti effettivi nominati/designati dal Consiglio regionale: 2

- di cui soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4 della l.r. 5/2008: **0**

- di cui designati da terzi: **0**

N. componenti supplenti nominati/designati dal Consiglio regionale: 0

- di cui soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4 della l.r. 5/2008: **0**

- di cui designati da terzi: **0**

Durata (anni): 5

Scade il: *con decreto del Presidente della Giunta regionale 14.05.2026, n. 98, è stato nominato un commissario per lo svolgimento delle funzioni del comitato di gestione fino alla nomina del nuovo comitato di gestione e comunque non oltre il termine del 30 settembre 2027.*

Composizione

Ai sensi dell'articolo 11 ter, comma 1, lettera d), della l.r. 3/1994, il comitato di gestione dell'ATC è composto da dieci membri, di cui due individuati dal Consiglio regionale tra sindaci, assessori e consiglieri dei comuni ricadenti nel comprensorio.
I comitati di gestione restano in carica per un periodo di cinque anni (art. 11 ter, c. 7, l.r. 3/1994).

Requisiti

Ai sensi dell'articolo 11 ter, comma 1, lettera d), della l.r. 3/1994, i componenti individuati dal Consiglio regionale sono scelti tra sindaci, assessori e consiglieri dei comuni ricadenti nel comprensorio.

Specifiche limitazioni e incompatibilità previste dalla normativa di settore

Emolumenti

Ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 18 dicembre 2023, n. 1517, è riconosciuto un gettone di presenza pari a euro 30,00 a seduta.

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA (ATC) N. 2 "VALTIBERINA" (ATC 2)

Normativa di riferimento: L.R. 12/01/1994, n. 3

COMITATO DI GESTIONE

N. componenti effettivi nominati/designati dal Consiglio regionale: 2

- di cui soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4 della l.r. 5/2008: **0**

- di cui designati da terzi: **0**

N. componenti supplenti nominati/designati dal Consiglio regionale: 0

- di cui soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4 della l.r. 5/2008: **0**

- di cui designati da terzi: **0**

Durata (anni): 5 **Scade il:** 11/08/2027

Composizione

Ai sensi dell'articolo 11 ter, comma 1, lettera d), della l.r. 3/1994, il comitato di gestione dell'ATC è composto da dieci membri, di cui due individuati dal Consiglio regionale tra sindaci, assessori e consiglieri dei comuni ricadenti nel comprensorio.
I comitati di gestione restano in carica per un periodo di cinque anni (art. 13 ter, c. 7, l.r. 3/1994).

Requisiti

Ai sensi dell'articolo 11 ter, comma 1, lettera d), della l.r. 3/1994, i componenti individuati dal Consiglio regionale sono scelti tra sindaci, assessori e consiglieri dei comuni ricadenti nel comprensorio.

Specifiche limitazioni e incompatibilità previste dalla normativa di settore

Emolumenti

Ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 18 dicembre 2023, n. 1517, è riconosciuto un gettone di presenza pari a euro 30,00 a seduta.

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA (ATC) N. 3 "SIENA NORD" (ATC 3)

Normativa di riferimento: L.R. 12/01/1994, n. 3

COMITATO DI GESTIONE

N. componenti effettivi nominati/designati dal Consiglio regionale: 2

- di cui soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4 della l.r. 5/2008: **0**

- di cui designati da terzi: **0**

N. componenti supplenti nominati/designati dal Consiglio regionale: 0

- di cui soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4 della l.r. 5/2008: **0**

- di cui designati da terzi: **0**

Durata (anni): 5 **Scade il:** 11/08/2027

Composizione

Ai sensi dell'articolo 11 ter, comma 1, lettera d), della l.r. 3/1994, il comitato di gestione dell'ATC è composto da dieci membri, di cui due individuati dal Consiglio regionale tra sindaci, assessori e consiglieri dei comuni ricadenti nel comprensorio.
I comitati di gestione restano in carica per un periodo di cinque anni (art. 13 ter, c. 7, l.r. 3/1994).

Requisiti

Ai sensi dell'articolo 11 ter, comma 1, lettera d), della l.r. 3/1994, i componenti individuati dal Consiglio regionale sono scelti tra sindaci, assessori e consiglieri dei comuni ricadenti nel comprensorio.

Specifiche limitazioni e incompatibilità previste dalla normativa di settore

Emolumenti

Ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 18 dicembre 2023, n. 1517, è riconosciuto un gettone di presenza pari a euro 30,00 a seduta.

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA (ATC) N. 4 "FIRENZE NORD - PRATO" (ATC 4)

Normativa di riferimento: L.R. 12/01/1994, n. 3

COMITATO DI GESTIONE

N. componenti effettivi nominati/designati dal Consiglio regionale: 2

- di cui soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4 della l.r. 5/2008: **0**

- di cui designati da terzi: **0**

N. componenti supplenti nominati/designati dal Consiglio regionale: 0

- di cui soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4 della l.r. 5/2008: **0**

- di cui designati da terzi: **0**

Durata (anni): 5 **Scade il:** 11/08/2027

Composizione

Ai sensi dell'articolo 11 ter, comma 1, lettera d), della l.r. 3/1994, il comitato di gestione dell'ATC è composto da dieci membri, di cui due individuati dal Consiglio regionale tra sindaci, assessori e consiglieri dei comuni ricadenti nel comprensorio.
I comitati di gestione restano in carica per un periodo di cinque anni (art. 13 ter, c. 7, l.r. 3/1994).

Requisiti

Ai sensi dell'articolo 11 ter, comma 1, lettera d), della l.r. 3/1994, i componenti individuati dal Consiglio regionale sono scelti tra sindaci, assessori e consiglieri dei comuni ricadenti nel comprensorio.

Specifiche limitazioni e incompatibilità previste dalla normativa di settore

Emolumenti

Ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 18 dicembre 2023, n. 1517, è riconosciuto un gettone di presenza pari a euro 30,00 a seduta.

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA (ATC) N. 5 "FIRENZE SUD" (ATC 5)

Normativa di riferimento: L.R. 12/01/1994, n. 3

COMITATO DI GESTIONE

N. componenti effettivi nominati/designati dal Consiglio regionale: 2

- di cui soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4 della l.r. 5/2008: **0**

- di cui designati da terzi: **0**

N. componenti supplenti nominati/designati dal Consiglio regionale: 0

- di cui soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4 della l.r. 5/2008: **0**

- di cui designati da terzi: **0**

Durata (anni): 5

Scade il: *con decreto del Presidente della Giunta regionale 14.05.2026, n. 98, è stato nominato un commissario per lo svolgimento delle funzioni del comitato di gestione fino alla nomina del nuovo comitato di gestione e comunque non oltre il termine del 30 settembre 2027.*

Composizione

Ai sensi dell'articolo 11 ter, comma 1, lettera d), della l.r. 3/1994, il comitato di gestione dell'ATC è composto da dieci membri, di cui due individuati dal Consiglio regionale tra sindaci, assessori e consiglieri dei comuni ricadenti nel comprensorio.
I comitati di gestione restano in carica per un periodo di cinque anni (art. 11 ter, c. 7, l.r. 3/1994).

Requisiti

Ai sensi dell'articolo 11 ter, comma 1, lettera d), della l.r. 3/1994, i componenti individuati dal Consiglio regionale sono scelti tra sindaci, assessori e consiglieri dei comuni ricadenti nel comprensorio.

Specifiche limitazioni e incompatibilità previste dalla normativa di settore

Emolumenti

Ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 18 dicembre 2023, n. 1517, è riconosciuto un gettone di presenza pari a euro 30,00 a seduta.

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA (ATC) N. 6 "GROSSETO NORD" (ATC 6)

Normativa di riferimento: L.R. 12/01/1994, n. 3

COMITATO DI GESTIONE

N. componenti effettivi nominati/designati dal Consiglio regionale: 2

- di cui soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4 della l.r. 5/2008: **0**

- di cui designati da terzi: **0**

N. componenti supplenti nominati/designati dal Consiglio regionale: 0

- di cui soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4 della l.r. 5/2008: **0**

- di cui designati da terzi: **0**

Durata (anni): 5 **Scade il:** 11/08/2027

Composizione

Ai sensi dell'articolo 11 ter, comma 1, lettera d), della l.r. 3/1994, il comitato di gestione dell'ATC è composto da dieci membri, di cui due individuati dal Consiglio regionale tra sindaci, assessori e consiglieri dei comuni ricadenti nel comprensorio.
I comitati di gestione restano in carica per un periodo di cinque anni (art. 13 ter, c. 7, l.r. 3/1994).

Requisiti

Ai sensi dell'articolo 11 ter, comma 1, lettera d), della l.r. 3/1994, i componenti individuati dal Consiglio regionale sono scelti tra sindaci, assessori e consiglieri dei comuni ricadenti nel comprensorio.

Specifiche limitazioni e incompatibilità previste dalla normativa di settore

Emolumenti

Ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 18 dicembre 2023, n. 1517, è riconosciuto un gettone di presenza pari a euro 30,00 a seduta.

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA (ATC) N. 7 "GROSSETO SUD" (ATC 7)

Normativa di riferimento: L.R. 12/01/1994, n. 3

COMITATO DI GESTIONE

N. componenti effettivi nominati/designati dal Consiglio regionale: 2

- di cui soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4 della l.r. 5/2008: **0**

- di cui designati da terzi: **0**

N. componenti supplenti nominati/designati dal Consiglio regionale: 0

- di cui soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4 della l.r. 5/2008: **0**

- di cui designati da terzi: **0**

Durata (anni): 5 **Scade il:** 07/09/2027

Composizione

Ai sensi dell'articolo 11 ter, comma 1, lettera d), della l.r. 3/1994, il comitato di gestione dell'ATC è composto da dieci membri, di cui due individuati dal Consiglio regionale tra sindaci, assessori e consiglieri dei comuni ricadenti nel comprensorio.
I comitati di gestione restano in carica per un periodo di cinque anni (art. 13 ter, c. 7, l.r. 3/1994).

Requisiti

Ai sensi dell'articolo 11 ter, comma 1, lettera d), della l.r. 3/1994, i componenti individuati dal Consiglio regionale sono scelti tra sindaci, assessori e consiglieri dei comuni ricadenti nel comprensorio.

Specifiche limitazioni e incompatibilità previste dalla normativa di settore

Emolumenti

Ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 18 dicembre 2023, n. 1517, è riconosciuto un gettone di presenza pari a euro 30,00 a seduta.

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA (ATC) N. 8 "SIENA SUD" (ATC 8)

Normativa di riferimento: L.R. 12/01/1994, n. 3

COMITATO DI GESTIONE

N. componenti effettivi nominati/designati dal Consiglio regionale: 2

- di cui soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4 della l.r. 5/2008: **0**

- di cui designati da terzi: **0**

N. componenti supplenti nominati/designati dal Consiglio regionale: 0

- di cui soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4 della l.r. 5/2008: **0**

- di cui designati da terzi: **0**

Durata (anni): 5 **Scade il:** 11/08/2027

Composizione

Ai sensi dell'articolo 11 ter, comma 1, lettera d), della l.r. 3/1994, il comitato di gestione dell'ATC è composto da dieci membri, di cui due individuati dal Consiglio regionale tra sindaci, assessori e consiglieri dei comuni ricadenti nel comprensorio.
I comitati di gestione restano in carica per un periodo di cinque anni (art. 13 ter, c. 7, l.r. 3/1994).

Requisiti

Ai sensi dell'articolo 11 ter, comma 1, lettera d), della l.r. 3/1994, i componenti individuati dal Consiglio regionale sono scelti tra sindaci, assessori e consiglieri dei comuni ricadenti nel comprensorio.

Specifiche limitazioni e incompatibilità previste dalla normativa di settore

Emolumenti

Ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 18 dicembre 2023, n. 1517, è riconosciuto un gettone di presenza pari a euro 30,00 a seduta.

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA (ATC) N. 9 "LIVORNO" (ATC 9)

Normativa di riferimento: L.R. 12/01/1994, n. 3

COMITATO DI GESTIONE

N. componenti effettivi nominati/designati dal Consiglio regionale: 2

- di cui soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4 della l.r. 5/2008: **0**

- di cui designati da terzi: **0**

N. componenti supplenti nominati/designati dal Consiglio regionale: 0

- di cui soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4 della l.r. 5/2008: **0**

- di cui designati da terzi: **0**

Durata (anni): 5 **Scade il:** 11/08/2027

Composizione

Ai sensi dell'articolo 11 ter, comma 1, lettera d), della l.r. 3/1994, il comitato di gestione dell'ATC è composto da dieci membri, di cui due individuati dal Consiglio regionale tra sindaci, assessori e consiglieri dei comuni ricadenti nel comprensorio.
I comitati di gestione restano in carica per un periodo di cinque anni (art. 13 ter, c. 7, l.r. 3/1994).

Requisiti

Ai sensi dell'articolo 11 ter, comma 1, lettera d), della l.r. 3/1994, i componenti individuati dal Consiglio regionale sono scelti tra sindaci, assessori e consiglieri dei comuni ricadenti nel comprensorio.

Specifiche limitazioni e incompatibilità previste dalla normativa di settore

Emolumenti

Ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 18 dicembre 2023, n. 1517, è riconosciuto un gettone di presenza pari a euro 30,00 a seduta.

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA (ATC) N. 10 "ARCIPELAGO TOSCANO" (ATC 10)

Normativa di riferimento: L.R. 12/01/1994, n. 3

COMITATO DI GESTIONE

N. componenti effettivi nominati/designati dal Consiglio regionale: 2

***- di cui soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4 della l.r. 5/2008:* 0**

***- di cui designati da terzi:* 0**

N. componenti supplenti nominati/designati dal Consiglio regionale: 0

***- di cui soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4 della l.r. 5/2008:* 0**

***- di cui designati da terzi:* 0**

Durata (anni): 5 **Scade il:** 11/08/2027

Composizione

Ai sensi dell'articolo 11 ter, comma 1, lettera d), della l.r. 3/1994, il comitato di gestione dell'ATC è composto da dieci membri, di cui due individuati dal Consiglio regionale tra sindaci, assessori e consiglieri dei comuni ricadenti nel comprensorio.
I comitati di gestione restano in carica per un periodo di cinque anni (art. 13 ter, c. 7, l.r. 3/1994).

Requisiti

Ai sensi dell'articolo 11 ter, comma 1, lettera d), della l.r. 3/1994, i componenti individuati dal Consiglio regionale sono scelti tra sindaci, assessori e consiglieri dei comuni ricadenti nel comprensorio.

Specifiche limitazioni e incompatibilità previste dalla normativa di settore

Emolumenti

Ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 18 dicembre 2023, n. 1517, è riconosciuto un gettone di presenza pari a euro 30,00 a seduta.

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA (ATC) N. 11 "PISTOIA" (ATC 11)

Normativa di riferimento: L.R. 12/01/1994, n. 3

COMITATO DI GESTIONE

N. componenti effettivi nominati/designati dal Consiglio regionale: 2

- di cui soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4 della l.r. 5/2008: **0**

- di cui designati da terzi: **0**

N. componenti supplenti nominati/designati dal Consiglio regionale: 0

- di cui soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4 della l.r. 5/2008: **0**

- di cui designati da terzi: **0**

Durata (anni): 5 **Scade il:** 07/09/2027

Composizione

Ai sensi dell'articolo 11 ter, comma 1, lettera d), della l.r. 3/1994, il comitato di gestione dell'ATC è composto da dieci membri, di cui due individuati dal Consiglio regionale tra sindaci, assessori e consiglieri dei comuni ricadenti nel comprensorio.
I comitati di gestione restano in carica per un periodo di cinque anni (art. 13 ter, c. 7, l.r. 3/1994).

Requisiti

Ai sensi dell'articolo 11 ter, comma 1, lettera d), della l.r. 3/1994, i componenti individuati dal Consiglio regionale sono scelti tra sindaci, assessori e consiglieri dei comuni ricadenti nel comprensorio.

Specifiche limitazioni e incompatibilità previste dalla normativa di settore

Emolumenti

Ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 18 dicembre 2023, n. 1517, è riconosciuto un gettone di presenza pari a euro 30,00 a seduta.

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA (ATC) N. 12 "LUCCA" (ATC 12)

Normativa di riferimento: L.R. 12/01/1994, n. 3

COMITATO DI GESTIONE

N. componenti effettivi nominati/designati dal Consiglio regionale: 2

- di cui soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4 della l.r. 5/2008: **0**

- di cui designati da terzi: **0**

N. componenti supplenti nominati/designati dal Consiglio regionale: 0

- di cui soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4 della l.r. 5/2008: **0**

- di cui designati da terzi: **0**

Durata (anni): 5 **Scade il:** 11/08/2027

Composizione

Ai sensi dell'articolo 11 ter, comma 1, lettera d), della l.r. 3/1994, il comitato di gestione dell'ATC è composto da dieci membri, di cui due individuati dal Consiglio regionale tra sindaci, assessori e consiglieri dei comuni ricadenti nel comprensorio.
I comitati di gestione restano in carica per un periodo di cinque anni (art. 13 ter, c. 7, l.r. 3/1994).

Requisiti

Ai sensi dell'articolo 11 ter, comma 1, lettera d), della l.r. 3/1994, i componenti individuati dal Consiglio regionale sono scelti tra sindaci, assessori e consiglieri dei comuni ricadenti nel comprensorio.

Specifiche limitazioni e incompatibilità previste dalla normativa di settore

Emolumenti

Ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 18 dicembre 2023, n. 1517, è riconosciuto un gettone di presenza pari a euro 30,00 a seduta.

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA (ATC) N. 13 "MASSA" (ATC 13)

Normativa di riferimento: L.R. 12/01/1994, n. 3

COMITATO DI GESTIONE

N. componenti effettivi nominati/designati dal Consiglio regionale: 2

- di cui soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4 della l.r. 5/2008: **0**

- di cui designati da terzi: **0**

N. componenti supplenti nominati/designati dal Consiglio regionale: 0

- di cui soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4 della l.r. 5/2008: **0**

- di cui designati da terzi: **0**

Durata (anni): 5 **Scade il:** 11/08/2027

Composizione

Ai sensi dell'articolo 11 ter, comma 1, lettera d), della l.r. 3/1994, il comitato di gestione dell'ATC è composto da dieci membri, di cui due individuati dal Consiglio regionale tra sindaci, assessori e consiglieri dei comuni ricadenti nel comprensorio.
I comitati di gestione restano in carica per un periodo di cinque anni (art. 13 ter, c. 7, l.r. 3/1994).

Requisiti

Ai sensi dell'articolo 11 ter, comma 1, lettera d), della l.r. 3/1994, i componenti individuati dal Consiglio regionale sono scelti tra sindaci, assessori e consiglieri dei comuni ricadenti nel comprensorio.

Specifiche limitazioni e incompatibilità previste dalla normativa di settore

Emolumenti

Ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 18 dicembre 2023, n. 1517, è riconosciuto un gettone di presenza pari a euro 30,00 a seduta.

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA (ATC) N. 14 "PISA OVEST" (ATC 14)

Normativa di riferimento: L.R. 12/01/1994, n. 3

COMITATO DI GESTIONE

N. componenti effettivi nominati/designati dal Consiglio regionale: 2

- di cui soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4 della l.r. 5/2008: **0**

- di cui designati da terzi: **0**

N. componenti supplenti nominati/designati dal Consiglio regionale: 0

- di cui soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4 della l.r. 5/2008: **0**

- di cui designati da terzi: **0**

Durata (anni): 5 **Scade il:** 11/08/2027

Composizione

Ai sensi dell'articolo 11 ter, comma 1, lettera d), della l.r. 3/1994, il comitato di gestione dell'ATC è composto da dieci membri, di cui due individuati dal Consiglio regionale tra sindaci, assessori e consiglieri dei comuni ricadenti nel comprensorio.
I comitati di gestione restano in carica per un periodo di cinque anni (art. 13 ter, c. 7, l.r. 3/1994).

Requisiti

Ai sensi dell'articolo 11 ter, comma 1, lettera d), della l.r. 3/1994, i componenti individuati dal Consiglio regionale sono scelti tra sindaci, assessori e consiglieri dei comuni ricadenti nel comprensorio.

Specifiche limitazioni e incompatibilità previste dalla normativa di settore

Emolumenti

Ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 18 dicembre 2023, n. 1517, è riconosciuto un gettone di presenza pari a euro 30,00 a seduta.

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA (ATC) N. 15 "PISA EST" (ATC 15)

Normativa di riferimento: L.R. 12/01/1994, n. 3

COMITATO DI GESTIONE

N. componenti effettivi nominati/designati dal Consiglio regionale: 2

- di cui soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4 della l.r. 5/2008: **0**

- di cui designati da terzi: **0**

N. componenti supplenti nominati/designati dal Consiglio regionale: 0

- di cui soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4 della l.r. 5/2008: **0**

- di cui designati da terzi: **0**

Durata (anni): 5 **Scade il:** 20/09/2027

Composizione

Ai sensi dell'articolo 11 ter, comma 1, lettera d), della l.r. 3/1994, il comitato di gestione dell'ATC è composto da dieci membri, di cui due individuati dal Consiglio regionale tra sindaci, assessori e consiglieri dei comuni ricadenti nel comprensorio.
I comitati di gestione restano in carica per un periodo di cinque anni (art. 13 ter, c. 7, l.r. 3/1994).

Requisiti

Ai sensi dell'articolo 11 ter, comma 1, lettera d), della l.r. 3/1994, i componenti individuati dal Consiglio regionale sono scelti tra sindaci, assessori e consiglieri dei comuni ricadenti nel comprensorio.

Specifiche limitazioni e incompatibilità previste dalla normativa di settore

Emolumenti

Ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 18 dicembre 2023, n. 1517, è riconosciuto un gettone di presenza pari a euro 30,00 a seduta.

AREZZO FIERE E CONGRESSI S.R.L.

Normativa di riferimento: L.R. 27/01/1995, n. 12 - Statuto della società

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. componenti effettivi nominati/designati dal Consiglio regionale: 1

***- di cui soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4 della l.r. 5/2008:* 1**

***- di cui designati da terzi:* 0**

N. componenti supplenti nominati/designati dal Consiglio regionale: 0

***- di cui soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4 della l.r. 5/2008:* 0**

***- di cui designati da terzi:* 0**

Durata (esercizi): 3

Scade il: Data di approvazione del bilancio al 31.12.2026 da parte dell'assemblea dei soci.

Composizione

L'articolo 15 dello statuto prevede che la società sia amministrata da un amministratore unico nominato dall'assemblea dei soci; in alternativa, qualora l'assemblea stessa soci decida in tal senso, anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, del d.lgs. 175/2016, la società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, di cui massimo tre in rappresentanza dei soci pubblici nel rispetto dei limiti di legge.
Il patto parasociale sottoscritto il 10.06.2025, per una durata di tre anni, dai soci pubblici Regione Toscana, Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Arezzo - Siena, Comune di Arezzo e Provincia di Arezzo prevede quanto segue:
- ai sensi dell'articolo 4, comma 1, le parti concordano l'assetto della governance societaria stabilendo se affidare la gestione a un amministratore unico oppure a un consiglio di amministrazione composto da tre membri nel rispetto del principio di parità di genere;
- ai sensi dell'articolo 4, comma 2, qualora le parti optino per l'organo monocratico, la designazione dell'amministratore unico è affidata al socio Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Arezzo - Siena, previa intesa tra le altri parti;
- ai sensi dell'articolo 4, comma 3, qualora le parti optino per il consiglio di amministrazione, esse convengono che un membro sia designato dal socio Regione Toscana.

Qualora l'assemblea dei soci e le parti del patto parasociale decidano di affidare l'amministrazione della società a un amministratore unico, la designazione non avrà luogo.
DURATA: Ai sensi dell'articolo 15 dello statuto della Società, gli amministratori durano in carica fino a un massimo di tre esercizi e sino alla data di approvazione del bilancio e sono rieleggibili. L'articolo 2383, comma secondo, del codice civile dispone che gli amministratori non possano essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadano alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Requisiti

Specifiche limitazioni e incompatibilità previste dalla normativa di settore

Emolumenti

Il compenso è determinato dall'assemblea dei soci nel rispetto della normativa regionale (artt. 19 e ss. della l.r. 20/2008) e statale vigente in materia.

ASSOCIAZIONE CENTRO DI RICERCA, PRODUZIONE E DIDATTICA MUSICALE "TEMPO REALE"

Normativa di riferimento: Statuto dell'ente

CONSIGLIO DIRETTIVO

N. componenti effettivi nominati/designati dal Consiglio regionale: 1

- di cui soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4 della l.r. 5/2008: **1**

- di cui designati da terzi: **0**

N. componenti supplenti nominati/designati dal Consiglio regionale: 0

- di cui soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4 della l.r. 5/2008: **0**

- di cui designati da terzi: **0**

Durata (anni): 4 **Scade il:** 29/05/2027

Composizione

Il consiglio direttivo, ai sensi dell'articolo 7 dello statuto dell'Associazione, dura in carica quattro anni ed è composto da un numero minimo di tre membri nominati uno per ciascuno dalla Regione Toscana, dal Comune di Firenze e dalla Città metropolitana di Firenze (già Provincia di Firenze), fino ad un massimo di cinque, di cui due eletti dall'assemblea dei soci dell'Associazione stessa.

Requisiti

Specifiche limitazioni e incompatibilità previste dalla normativa di settore

Emolumenti

L'Associazione dichiara che per i componenti del consiglio direttivo non sono previsti gettoni di presenza o emolumenti sotto qualsiasi altra forma.

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA MEYER IRCCS (AOU)

Normativa di riferimento: D.Lgs. 16/10/2003, n. 288 - Decreto del Ministero della salute 2 agosto 2022 - L.R. 24/02/2005, n. 40

COLLEGIO SINDACALE

N. componenti effettivi nominati/designati dal Consiglio regionale: 1

***- di cui soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4 della l.r. 5/2008:* 0**

***- di cui designati da terzi:* 0**

N. componenti supplenti nominati/designati dal Consiglio regionale: 0

***- di cui soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4 della l.r. 5/2008:* 0**

***- di cui designati da terzi:* 0**

Durata (anni): 3 **Scade il:** 12/12/2027

Composizione

L'articolo 50 septies della l.r. 40/2005 prevede, per il collegio sindacale degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico non trasformati in fondazioni, quanto segue:
- ai sensi del comma 1, esercita le funzioni di cui all'articolo 4 del d.lgs. 288/2003;
- ai sensi del comma 2, è nominato dal direttore generale, dura in carica tre anni ed è composto da tre membri, di cui uno designato dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione del Consiglio regionale;
- ai sensi del comma 3, il presidente del collegio sindacale viene eletto dai sindaci all'atto della prima seduta.

Requisiti

Iscrizione nel Registro dei revisori legali (art. 9, c. 2, l.r. 5/2008).

Specifiche limitazioni e incompatibilità previste dalla normativa di settore

Emolumenti

L'indennità annua lorda spettante ai componenti del collegio sindacale è disciplinata dalla deliberazione della Giunta regionale 3 novembre 2003, n. 1134, come segue:
- è determinata nella misura pari al 10% del trattamento economico massimo stabilito dalla suddetta deliberazione per i direttori generali delle aziende sanitarie;
- al presidente del collegio spetta una maggiorazione in misura pari al 20% dell'indennità fissata per gli altri componenti.

Ai suddetti compensi può sommarsi un'ulteriore quota commisurata all'eventuale compenso aggiuntivo attribuito dalla Giunta regionale al direttore generale dell'Azienda.
L'articolo 123 della l.r. 66/2011 ha ridotto l'indennità degli incarichi direzionali del servizio sanitario regionale e degli incarichi che assumono come parametro di riferimento le indennità del direttore generale.

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI AREZZO - SIENA (CCIAA)

Normativa di riferimento: L. 29/12/1993, n. 580 - D.P.R. 02/11/2005, n. 254; L.R. 10/12/1998, n. 87 (art. 24)

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

N. componenti effettivi nominati/designati dal Consiglio regionale: 1

- di cui soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4 della l.r. 5/2008: **0**

- di cui designati da terzi: **0**

N. componenti supplenti nominati/designati dal Consiglio regionale: 1

- di cui soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4 della l.r. 5/2008: **0**

- di cui designati da terzi: **0**

Durata (anni): 4 **Scade il:** 02/07/2027

Composizione

Il collegio dei revisori dei conti, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 580/1993, è nominato dal Consiglio camerale ed è composto da tre membri effettivi e da tre membri supplenti, designati rispettivamente dal Ministro dell'economia e delle finanze, con funzioni di presidente, dal Ministro dello sviluppo economico e dal Presidente della Giunta regionale.
L'articolo 24, comma 4, della l.r. 87/1998 prevede che il Consiglio regionale designi i rappresentanti della Regione nei collegi dei revisori delle camere di commercio.
Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 580/1993, il Collegio dura in carica quattro anni.
Al collegio dei revisori dei conti si applicano i principi del codice civile relativi ai sindaci delle società per azioni, in quanto compatibili (art. 17, c. 8, l. 580/1993).

Requisiti

Iscrizione nel Registro dei revisori legali (art. 9, c. 2, l.r. 5/2008).

Specifiche limitazioni e incompatibilità previste dalla normativa di settore

I membri del collegio dei revisori dei conti possono essere designati per due sole volte consecutivamente, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 580/1993.

Emolumenti

Le indennità e il rimborso delle spese sono disciplinati dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 dicembre 2019.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELLA REGIONE TOSCANA

Normativa di riferimento: D.L. 13/08/2011, n. 138, convertito, con modificazioni, in L. 148/2011; L.R. 27/12/2011, n. 66 (art. 4); L.R. 23/7/2012, n. 40

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

N. componenti effettivi nominati/designati dal Consiglio regionale: 3

***- di cui soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4 della l.r. 5/2008:* 0**

***- di cui designati da terzi:* 0**

N. componenti supplenti nominati/designati dal Consiglio regionale: 0

***- di cui soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4 della l.r. 5/2008:* 0**

***- di cui designati da terzi:* 0**

Durata (anni): 5 **Scade il:** 31/12/2027

Composizione

Il Collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della l.r. 40/2012, è composto da tre membri, nominati dal Consiglio regionale a seguito di estrazione a sorte tra gli iscritti all'elenco di cui all'articolo 7 della legge stessa.
I componenti del collegio eleggono, al loro interno, il presidente (articolo 2, comma 2, della l.r. 40/2012).
Il Collegio dura in carica cinque anni, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della l.r. 40/2012.

ELENCO REGIONALE DEI REVISORI DEI CONTI (articolo 7 della l.r. 40/2012):
E' istituito presso il Consiglio regionale e possono chiedervi l'iscrizione, su domanda, coloro che siano in possesso della qualifica di revisore legale di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria anche degli enti territoriali, secondo i criteri individuati dalla Corte dei conti con deliberazione della sezione delle autonomie 8 febbraio 2012, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera e) del d.l. 138/2011 convertito dalla l. 148/2011.
L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale pubblicherà sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, almeno centoventi giorni prima della scadenza del mandato del collegio, un avviso pubblico per la costituzione dell'elenco nel quale sono specificati i criteri per l'iscrizione e la tenuta dell'elenco stesso, nonché per l'estrazione a sorte.

Requisiti

Stabiliti dalla deliberazione della sezione delle autonomie della Corte dei conti 8 febbraio 2012, n. 3 (Criteri per l'inserimento nell'elenco dei revisori dei conti delle regioni, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera e), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148).

Specifiche limitazioni e incompatibilità previste dalla normativa di settore

Oltre alle disposizioni di cui agli articoli 10, 11 e 12 della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5, trovano applicazione le cause di esclusione e incompatibilità stabilite dall'articolo 11 della l.r. 40/2012.
Ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della l.r. 40/2012, i componenti del Collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana non sono immediatamente rinominabili; ai sensi del comma 1 bis dell'articolo stesso, non sono considerati rinominabili, coloro che hanno ricoperto l'incarico nel precedente mandato per un periodo di tempo superiore alla metà della durata naturale dell'incarico.

Emolumenti

Le indennità e il rimborso delle spese sono disciplinati dall'articolo 10 della l.r. 40/2012.

CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA ROMANA E VAL DI PAGLIA

Normativa di riferimento: L.R. Umbria23/12/2004, n. 30 - Statuto del Consorzio

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

N. componenti effettivi nominati/designati dal Consiglio regionale: 1

- di cui soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4 della l.r. 5/2008: **0**

- di cui designati da terzi: **0**

N. componenti supplenti nominati/designati dal Consiglio regionale: 1

- di cui soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4 della l.r. 5/2008: **0**

- di cui designati da terzi: **0**

Durata (anni): 5 **Scade il:** 20/01/2027

Composizione

Il collegio dei revisori dei conti dei consorzi è composto dal presidente, da due membri effettivi e da due membri supplenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della l.r. Umbria 30/2004 e dell'articolo 44, comma 1, dello statuto del Consorzio.
Il collegio è nominato dalla Regione Umbria e, nel caso di consorzi interregionali, la nomina avviene previo accordo fra le regioni interessate, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della l.r. Umbria 30/2004 e dell'articolo 44, comma 2, dello statuto del Consorzio.
I componenti del collegio durano in carica cinque anni e cessano comunque dalla carica, prima della scadenza, in caso di decadenza degli organi consortili, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della l.r. Umbria 30/2004 e dell'articolo 44, comma 3, dello statuto del Consorzio.

Requisiti

Iscrizione nel Registro dei revisori legali (art. 9, c. 2, l.r. 5/2008).

Specifiche limitazioni e incompatibilità previste dalla normativa di settore

Costituiscono cause di ineleggibilità e di decadenza dalla carica di revisore le fattispecie indicate dall'articolo 19 dello statuto del Consorzio per la revoca del presidente, nonché la cancellazione o la sospensione dal ruolo (articolo 44, comma 5, dello statuto del Consorzio).
Non possono essere eletti revisori i componenti del consiglio di amministrazione e i dipendenti del Consorzio, nonché i loro dipendenti e affini entro il quarto grado (articolo 44, comma 6, dello statuto del Consorzio).

Emolumenti

Ai revisori è corrisposto un compenso annuo stabilito dal regolamento adottato dal consiglio di amministrazione di cui all'articolo 23, comma 1, lettera x), dello statuto del Consorzio.

ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE (EAUT)

Normativa di riferimento: L.R. 28/10/2011, n. 54

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

N. componenti effettivi nominati/designati dal Consiglio regionale: 3

***- di cui soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4 della l.r. 5/2008:* 0**

***- di cui designati da terzi:* 2**

N. componenti supplenti nominati/designati dal Consiglio regionale: 0

***- di cui soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4 della l.r. 5/2008:* 0**

***- di cui designati da terzi:* 0**

Durata (anni): 5 **Scade il:** 29/09/2027

Composizione

Il collegio dei revisori dei conti, disciplinato dall'articolo 9 dell'intesa del 14 ottobre 2011 tra Regione Toscana e Regione Umbria ratificata con l.r. 54/2011, è composto da tre membri, di cui uno in rappresentanza della Regione Toscana, uno in rappresentanza della Regione Umbria e uno in rappresentanza del Ministero dell'Economia.
L'adozione dell'atto di nomina dei componenti del collegio dei revisori dei conti è effettuata dalla Regione che non nomina il consiglio di amministrazione.
Per il mandato in corso di svolgimento, il provvedimento di nomina è stato adottato dalla Regione Umbria.
Per il prossimo mandato, il provvedimento di nomina sarà adottato dalla Regione Toscana.
I componenti del collegio dei revisori dei conti restano in carica cinque anni e possono essere rinominati una sola volta.
La funzione di presidente del collegio dei revisori dei conti è svolta dal rappresentante della regione che ha provveduto all'adozione dell'atto di nomina del collegio.

Requisiti

Iscrizione nel Registro dei revisori legali (art. 9, c. 2, l.r. 5/2008).

Specifiche limitazioni e incompatibilità previste dalla normativa di settore

I componenti del collegio dei revisori dei conti possono essere rinominati una sola volta, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, dell'intesa del 14 ottobre 2011 tra Regione Toscana e Regione Umbria ratificata con l.r. 54/2011.

Emolumenti

Ai sensi dell'articolo 9, comma 6, dell'intesa del 14 ottobre 2011 tra Regione Toscana e Regione Umbria ratificata con l.r. 54/2011, al presidente e agli altri membri è corrisposta un'indennità annua pari rispettivamente al 3 per cento e al 2 per cento dell'indennità spettante al Presidente della Regione Toscana o Umbria che percepisce l'indennità minore.

ENTE DI SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO REGIONALE (ESTAR)

Normativa di riferimento: L.R. 24/02/2005, n. 40

COLLEGIO SINDACALE

N. componenti effettivi nominati/designati dal Consiglio regionale: 2

- di cui soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4 della l.r. 5/2008: **0**

- di cui designati da terzi: **0**

N. componenti supplenti nominati/designati dal Consiglio regionale: 0

- di cui soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4 della l.r. 5/2008: **0**

- di cui designati da terzi: **0**

Durata (anni): 3 **Scade il:** 28/04/2027

Composizione

Il collegio sindacale è composto da tre membri, di cui due designati dal Consiglio regionale e uno dal consiglio direttivo dell'ESTAR, ai sensi dell'articolo 105, comma 1, della l.r. 40/2005.
Il collegio sindacale è nominato dal direttore generale dell'ESTAR e dura in carica tre anni (art. 105, c. 2, l.r. 40/2005).
Nella prima seduta, il collegio sindacale procede alla elezione tra i propri componenti del presidente (art. 105, c. 3, l.r. 40/2005).

Requisiti

Iscrizione nel Registro dei revisori legali (art. 9, c. 2, l.r. 5/2008).

Specifiche limitazioni e incompatibilità previste dalla normativa di settore

I componenti del collegio sindacale possono essere confermati una sola volta, ai sensi dell'articolo 105, comma 2, della l.r. 40/2005.

Emolumenti

L'indennità annua lorda spettante ai componenti del collegio sindacale è disciplinata dalla deliberazione della Giunta regionale 3 novembre 2003, n. 1134, come segue:
- è determinata nella misura pari al 10% del trattamento economico massimo stabilito dalla suddetta deliberazione per i direttori generali delle aziende sanitarie;
- al presidente del collegio spetta una maggiorazione in misura pari al 20% dell'indennità fissata per gli altri componenti.
Ai suddetti compensi può sommarsi un'ulteriore quota commisurata all’eventuale compenso aggiuntivo attribuito dalla Giunta regionale al direttore generale dell’Azienda.
L'articolo 123 della l.r. 66/2011 ha ridotto l'indennità degli incarichi direzionali del servizio sanitario regionale e degli incarichi che assumono come parametro di riferimento le indennità del direttore generale.

ENTE-PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA

Normativa di riferimento: L. 06/12/1991, n. 394 - L.R. 19/03/2015, n. 30

CONSIGLIO DIRETTIVO

N. componenti effettivi nominati/designati dal Consiglio regionale: 8

***- di cui soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4 della l.r. 5/2008:* 2**

***- di cui designati da terzi:* 6**

N. componenti supplenti nominati/designati dal Consiglio regionale: 0

***- di cui soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4 della l.r. 5/2008:* 0**

***- di cui designati da terzi:* 0**

Durata (anni): 5 **Scade il:** 23/03/2027

Composizione

Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, della l.r. 30/2015, fanno parte del Consiglio direttivo otto membri nominati dal Consiglio regionale. Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della l.r. 30/2015, la nomina è effettuata con le seguenti modalità:
a) tre membri scelti dal Consiglio regionale tra un elenco di sei nominativi dotati di comprovata esperienza e competenze in materia di tutela naturalistica e di gestione amministrativa idonee al ruolo da ricoprire, risultanti da documentato curriculum e designati dalla Comunità del parco - nomina non soggetta a candidatura ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera a), della l.r. 5/2008 (designazioni vincolanti);
b) un membro scelto dal Consiglio regionale tra i soggetti designati dalle associazioni ambientaliste operanti sul territorio - nomina non soggetta a candidatura ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera a), della l.r. 5/2008 (designazioni vincolanti);
c) un membro scelto dal Consiglio regionale tra i soggetti designati dalle associazioni di categoria delle attività produttive maggiormente diffuse sul territorio - nomina non soggetta a candidatura ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera a), della l.r. 5/2008 (designazioni vincolanti);
c-bis) un membro scelto dal Consiglio regionale tra i soggetti designati dalle organizzazioni sindacali di lavoratori maggiormente diffuse sul territorio - nomina non soggetta a candidatura ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera a), della l.r. 5/2008 (designazioni vincolanti);
d) due membri esperti in materia naturalistico ambientale scelti dal Consiglio regionale.
Ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della l.r. 30/2015, il Consiglio direttivo dura in carica cinque anni.

Requisiti

Esperienza in materia naturalistico ambientale, per i due membri scelti dal Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera d), della l.r. 30/2015.

Specifiche limitazioni e incompatibilità previste dalla normativa di settore

Emolumenti

Gettone di presenza, previsto dall'articolo 24, comma 2, della l.r. 30/2015, pari a euro 30,00.
Il rimborso spese è disciplinato dall'articolo 24, commi 3 e 4, della l.r. 30/2015.

FONDAZIONE DELL'OSPEDALE PEDIATRICO ANNA MEYER ETS

Normativa di riferimento: Statuto della fondazione

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. componenti effettivi nominati/designati dal Consiglio regionale: 1

- di cui soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4 della l.r. 5/2008: **1**

- di cui designati da terzi: **0**

N. componenti supplenti nominati/designati dal Consiglio regionale: 0

- di cui soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4 della l.r. 5/2008: **0**

- di cui designati da terzi: **0**

Durata (anni): 3 **Scade il:** 24/06/2027

Composizione

Il consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 7 dello statuto della Fondazione, è composto dal presidente e da sei componenti, di cui un componente designato dalla Regione Toscana; i consiglieri rimangono in carica per tre anni con esercizio pieno dei poteri finché non sono sostituiti e sono rieleggibili.

Requisiti

Specifiche limitazioni e incompatibilità previste dalla normativa di settore

Emolumenti

La carica di consigliere di amministrazione, ivi compresa quella di presidente, è gratuita, ai sensi dell'articolo 7 dello statuto della Fondazione.

FONDAZIONE PER LA GESTIONE DEI LASCITI E ATTI DI LIBERALITÀ PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AGLI STUDENTI E DI RICERCA

Normativa di riferimento: Statuto della Fondazione

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. componenti effettivi nominati/designati dal Consiglio regionale: 1

- di cui soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4 della l.r. 5/2008: **1**

- di cui designati da terzi: **0**

N. componenti supplenti nominati/designati dal Consiglio regionale: 0

- di cui soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4 della l.r. 5/2008: **0**

- di cui designati da terzi: **0**

Durata (anni): 4 **Scade il:** 08/06/2027

Composizione

Ill consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 6, primo comma, lettera b), dello statuto della Fondazione, è composto, tra gli altri, da un rappresentante designato dalla Regione Toscana.
Il rappresentante regionale dura in carica quattro anni e la designazione può essere rinnovata, ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, dello statuto della Fondazione.

Requisiti

Specifiche limitazioni e incompatibilità previste dalla normativa di settore

Emolumenti

I componenti del consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 7 dello statuto della Fondazione, non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta.

FONDAZIONE SISTEMA TOSCANA (FST)

Normativa di riferimento: L.R. 13/11/2018, n. 61 - Statuto della fondazione

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. componenti effettivi nominati/designati dal Consiglio regionale: 5

***- di cui soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4 della l.r. 5/2008:* 5**

***- di cui designati da terzi:* 0**

N. componenti supplenti nominati/designati dal Consiglio regionale: 0

***- di cui soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4 della l.r. 5/2008:* 0**

***- di cui designati da terzi:* 0**

Durata (anni): 5 **Scade il:** 14/06/2027

Composizione

Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, dello statuto della Fondazione, il consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni ed è composto da cinque componenti nominati dal Consiglio regionale della Toscana. Il presidente e il vicepresidente della Fondazione sono nominati dal consiglio di amministrazione, tra i suoi componenti (art. 7, c. 3, della l.r. 61/2018 e art. 12, c. 1, lett. b), dello statuto della Fondazione).

Requisiti

Specifiche limitazioni e incompatibilità previste dalla normativa di settore

Emolumenti

I componenti del consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, dello statuto della Fondazione, possono percepire un compenso per l'attività svolta, determinato secondo la normativa di riferimento.

FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO ONLUS (FTS)

Normativa di riferimento: Statuto della fondazione

REVISORE UNICO

N. componenti effettivi nominati/designati dal Consiglio regionale: 1

- di cui soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4 della l.r. 5/2008: **0**

- di cui designati da terzi: **0**

N. componenti supplenti nominati/designati dal Consiglio regionale: 1

- di cui soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4 della l.r. 5/2008: **0**

- di cui designati da terzi: **0**

Durata (anni): 5 **Scade il:** 11/08/2027

Composizione

Il revisore unico, ai sensi dell'articolo 16 dello statuto della Fondazione, è nominato dalla Regione Toscana, unitamente a un supplente, e resta in carica cinque anni.

Requisiti

Iscrizione nel Registro dei revisori legali (art. 9, c. 2, l.r. 5/2008).

Specifiche limitazioni e incompatibilità previste dalla normativa di settore

Emolumenti

Il compenso annuale lordo, omnicomprensivo, spettante al presidente del collegio dei revisori e ai membri del collegio, ai sensi dell’articolo 18, comma 2, della l.r. 65/2015 (Legge finanziaria per l’anno 2011) recante disposizioni relative alle fondazioni regionali, non può essere superiore rispettivamente al 3 per cento e al 2 per cento dell’indennità spettante al Presidente della Giunta regionale.

INTERPORTO TOSCANO A. VESPUCCI S.P.A. LIVORNO - GUASTICCE

Normativa di riferimento: Statuto della società

COLLEGIO SINDACALE

N. componenti effettivi nominati/designati dal Consiglio regionale: 1

- di cui soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4 della l.r. 5/2008: **0**

- di cui designati da terzi: **0**

N. componenti supplenti nominati/designati dal Consiglio regionale: 0

- di cui soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4 della l.r. 5/2008: **0**

- di cui designati da terzi: **0**

Durata (esercizi): 3

Scade il: Data di approvazione del bilancio al 31.12.2026 da parte dell'assemblea del soci.

Composizione

Ai sensi dell'articolo 31 dello statuto, il collegio sindacale della società è composto da tre sindaci effettivi nominati dall'assemblea dei soci; sono inoltre nominati dall'assemblea dei soci due sindaci supplenti. L'assemblea dei soci nomina, inoltre, il presidente del collegio sindacale.
Il patto parasociale sottoscritto il 14 febbraio 2022 per una durata di cinque anni, salvo eventuale rinnovo, dai soci Regione Toscana, Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Settentrionale, Camera di commercio della Maremma e del Tirreno, Comune di Livorno, Provincia di Livorno e Comune di Collesalvetti, prevede, all'articolo 11, comma 1, con riferimento alla composizione del collegio sindacale, che le parti si impegnino ad esercitare il proprio diritto di voto in assemblea dei soci in modo che il collegio sindacale sia composto da tre sindaci effettivi e da due sindaci supplenti e che il presidente del collegio sindacale sia nominato dalla Regione Toscana.
L'articolo 11, comma 2, del patto parasociale prevede, in caso di modifica del patto ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del patto parasociale stesso (designazione di un consigliere del consiglio di amministrazione da parte del Comune di Livorno), che dovranno essere rivalutate le competenze nella designazione dei sindaci.
Ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del patto parasociale, nel caso in cui le designazioni previste agli articoli 10 e 11 del patto parasociale, per qualsiasi motivo, non vengano effettuate dai soggetti competenti, la scelta sarà rimessa all'assemblea dei soci.
Il patto parasociale sopra citato ha una durata pari a cinque anni a decorrere dalla sottoscrizione effettuata il 14 febbraio 2022, salvo eventuale rinnovo.
DURATA: L'articolo 2400, comma secondo, del codice civile dispone che i sindaci restino in carica per tre esercizi e scadano alla data dell'assemblea dei soci convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Requisiti

Iscrizione nel Registro dei revisori legali (art. 9, c. 2, l.r. 5/2008).

Specifiche limitazioni e incompatibilità previste dalla normativa di settore

Emolumenti

Il compenso è determinato dall'assemblea dei soci nel rispetto della normativa regionale (artt. 19 e ss. della l.r. 20/2008) e statale vigente in materia.

INTERPORTO TOSCANO A. VESPUCCI S.P.A. LIVORNO - GUASTICCE

Normativa di riferimento: Statuto della società

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. componenti effettivi nominati/designati dal Consiglio regionale: 1

- di cui soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4 della l.r. 5/2008: **1**

- di cui designati da terzi: **0**

N. componenti supplenti nominati/designati dal Consiglio regionale: 0

- di cui soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4 della l.r. 5/2008: **0**

- di cui designati da terzi: **0**

Durata (esercizi): 3

Scade il: Data di approvazione del bilancio al 31.12.2026 da parte dell'assemblea del soci.

Composizione

Ai sensi dell'articolo 20 dello statuto, la società è amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione, composto da un numero dispari di membri da tre a cinque, nominati dall'assemblea dei soci nel rispetto di quanto previsto dal codice civile per le società per azioni a partecipazione pubblica anche non prevalente.
Il patto parasociale sottoscritto il 14 febbraio 2022 per una durata di cinque anni, salvo eventuale rinnovo, dai soci Regione Toscana, Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Settentrionale, Camera di commercio della Maremma e del Tirreno, Comune di Livorno, Provincia di Livorno e Comune di Collesalvetti prevede, all'articolo 10, con riferimento alla composizione dell'organo amministrativo, che le parti si impegnino ad esercitare il proprio diritto di voto in assemblea dei soci in modo che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da cinque consiglieri nominati dai soci sottoscrittori.
L'articolo 10, comma 2, del patto parasociale prevede che il presidente del consiglio di amministrazione sia designato dalla Regione Toscana.
L'articolo 10, comma 3, del patto parasociale prevede, inoltre, che i sottoscrittori del patto stesso si impegnino a valutare la designazione di un consigliere da parte del Comune di Livorno, a partire dalla nomina dell'organo amministrativo successivo a quello in scadenza con l'approvazione del bilancio al 31.12.2020, apportando, se del caso, le modifiche che si rendessero eventualmente necessarie al patto parasociale.
Ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del patto parasociale, nel caso in cui le designazioni previste agli articoli 10 e 11 del patto parasociale, per qualsiasi motivo, non vengano effettuate dai soggetti competenti, la scelta sarà rimessa all'assemblea dei soci.
Il patto parasociale sopra citato ha una durata pari a cinque anni a decorrere dalla sottoscrizione effettuata il 14 febbraio 2022, salvo eventuale rinnovo.
DURATA: Ai sensi dell'articolo 20 dello statuto della società, l'organo amministrativo dura in carica tre anni ed è rieleggibile. L'articolo 2383, comma secondo, del codice civile dispone che gli amministratori non possano essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadano alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Requisiti

Ai sensi dell'articolo 10, comma 6, del patto parasociale, i soci sottoscrittori si impegnano affinché i nominativi dei candidati alla carica dell'organo amministrativo siano scelti, in ogni caso, tra soggetti in possesso di adeguate qualità professionali e morali, nonché di esperienza e di capacità gestionale e nel rispetto della parità di accesso agli organi sociali del genere meno rappresentato.

INTERPORTO TOSCANO A. VESPUCCI S.P.A. LIVORNO - GUASTICCE

Normativa di riferimento: Statuto della società

Specifiche limitazioni e incompatibilità previste dalla normativa di settore

Per la carica di presidente del consiglio di amministrazione trovano applicazione le disposizioni del decreto legislativo n. 39/2013 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190).

Emolumenti

Il compenso è determinato dall'assemblea dei soci nel rispetto della normativa regionale (artt. 19 e ss. della l.r. 20/2008) e statale vigente in materia.

ISTITUTO DEGLI INNOCENTI DI FIRENZE

Normativa di riferimento: L.R. 20/03/2000, n. 31 - L.R. 03/08/2004, n. 43 (art. 32) - Statuto dell'ente (DPGR 18/10/2016, n. 152)

COLLEGIO DEI REVISORI

N. componenti effettivi nominati/designati dal Consiglio regionale: 2

***- di cui soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4 della l.r. 5/2008:* 0**

***- di cui designati da terzi:* 0**

N. componenti supplenti nominati/designati dal Consiglio regionale: 0

***- di cui soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4 della l.r. 5/2008:* 0**

***- di cui designati da terzi:* 0**

Durata (anni): 5 **Scade il:** 09/02/2027

Composizione

Il collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi, di cui due nominati dal Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 32, comma 4, della l.r. 43/2004 e dell'articolo 12 dello statuto dell'ente.
Il collegio dei revisori elegge al proprio interno il presidente (articolo 12 dello statuto dell'ente).
I componenti del collegio dei revisori durano in carica quanto il consiglio di amministrazione (cinque anni, ai sensi dell'articolo 7 dello statuto dell'ente) e possono essere riconfermati (articolo 12 dello statuto dell'ente).

Requisiti

Iscrizione nel Registro dei revisori legali (art. 9, c. 2, l.r. 5/2008).

Specifiche limitazioni e incompatibilità previste dalla normativa di settore

Le ipotesi di ineleggibilità e incompatibilità previste dall'articolo 2399, comma 1, del codice civile, si applicano ai revisori dei conti dell'azienda pubblica di servizi alla persona, intendendosi per amministratori dell'azienda il presidente e i componenti del consiglio di amministrazione (articolo 22, c. 1, l.r. 43/2004).
L'incarico di revisore è incompatibile con qualsiasi altra carica già ricoperta nell'azienda pubblica di servizi alla persona; non possono ricoprire la carica di revisore coloro che abbiano ricoperto la carica di presidente o di componente del consiglio d'amministrazione dell'azienda nel biennio precedente alla nomina (articolo 22, c. 2, l.r. 43/2004).
I componenti dell'organo di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso l'azienda pubblica di servizi alla persona o presso organismi dipendenti (articolo 22, c. 3, l.r. 43/2004).

Emolumenti

Il compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione dell'Istituto degli Innocenti, entro i limiti prefissati dalla normativa vigente (articolo 12 dello statuto dell'Ente).

ISTITUTO DEGLI INNOCENTI DI FIRENZE

Normativa di riferimento: L.R. 20/03/2000, n. 31 - L.R. 03/08/2004, n. 43 (art. 32) - Statuto dell'ente (DPGR 18/10/2016, n. 152)

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. componenti effettivi nominati/designati dal Consiglio regionale: 3

***- di cui soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4 della l.r. 5/2008:* 3**

***- di cui designati da terzi:* 0**

N. componenti supplenti nominati/designati dal Consiglio regionale: 0

***- di cui soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4 della l.r. 5/2008:* 0**

***- di cui designati da terzi:* 0**

Durata (anni): 5 **Scade il:** 24/01/2027

Composizione

Il consiglio di amministrazione è composto da cinque membri, di cui tre nominati dalla Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 32, comma 3, l.r. 43/2004 e dell'articolo 7 dello statuto dell'ente.
Il consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni e i suoi membri possono essere riconfermati (articolo 7 dello statuto dell'ente).

Requisiti

I membri del consiglio di amministrazione sono nominati tra cittadini in possesso di comprovate competenze funzionali al raggiungimento dei fini dell'Ente, ai sensi dell'articolo 7 dello statuto dell'ente.

Specifiche limitazioni e incompatibilità previste dalla normativa di settore

Ai sensi dell'articolo 20 della l.r. 43/2004, le cause di inconferibilità e di incompatibilità per le cariche di presidente o di componente del consiglio di amministrazione sono disciplinate dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190).

Emolumenti

Con delibera del consiglio di amministrazione dell'Istituto degli Innocenti 11 settembre 2012, n. 26, è stata disposta la sospensione degli emolumenti (gettoni e indennità) ai membri del consiglio di amministrazione, ai quali sono rimborsate soltanto le spese sostenute in ragione della carica secondo la normativa vigente.

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI (IZSLT)

Normativa di riferimento: D.Lgs. 28/06/2012, n. 106 - Legge regionale Toscana 25/07/2014, n. 42 - Legge regionale Lazio 29/12/2014, n. 14

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

N. componenti effettivi nominati/designati dal Consiglio regionale: 1

- di cui soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c.4 della l.r. 5/2008: **0**

- di cui designati da terzi: **0**

N. componenti supplenti nominati/designati dal Consiglio regionale: 0

- di cui soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c.4 della l.r. 5/2008: **0**

- di cui designati da terzi: **0**

Durata (anni): 3 **Scade il:** 20/06/2027

Composizione

Il collegio dei revisori dei conti, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, dell'intesa tra Regione Lazio e Regione Toscana ratificata con legge regionale Toscana 42/2014 e legge regionale Lazio 14/2014, è nominato dal direttore generale dell'Istituto, dura in carica tre anni ed è composto da tre membri, di cui due designati dalla Regione Lazio, uno dei quali indicato dalla Regione Toscana, e uno designato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze.
Il collegio dei revisori dei conti, all'atto del suo insediamento, elegge il presidente tra i componenti di designazione regionale, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della sopra citata intesa tra Regione Lazio e Regione Toscana.

Requisiti

Iscrizione nel Registro dei revisori legali (art. 9, c. 2, l.r. 5/2008).

Specifiche limitazioni e incompatibilità previste dalla normativa di settore

Emolumenti

Ai sensi dell'articolo 18, comma 6, della sopra citata intesa Regione Lazio e Regione Toscana, l'indennità annua lorda spettante ai componenti del collegio dei revisori dei conti è fissata in misura pari al dieci per cento degli emolumenti del direttore generale dell'Istituto; al presidente del collegio dei revisori dei conti compete una maggiorazione pari al venti per cento dell'indennità fissata per gli altri componenti.

PROMOFIRENZE - AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FIRENZE (AS CCIAA)

Normativa di riferimento: L. 29/12/1993, n. 580 - D.P.R. 02/11/2005, n. 254 (art. 73); L.R. 10/12/1998, n. 87 (art. 24)

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

N. componenti effettivi nominati/designati dal Consiglio regionale: 1

- di cui soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4 della l.r. 5/2008: **0**

- di cui designati da terzi: **0**

N. componenti supplenti nominati/designati dal Consiglio regionale: 1

- di cui soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4 della l.r. 5/2008: **0**

- di cui designati da terzi: **0**

Durata (anni): 5 **Scade il:** 28/09/2027

Composizione

Il collegio dei revisori dei conti delle aziende speciali delle camere di commercio:
a) ai sensi dell'articolo 73, comma 1, del d.p.r. 254/2005, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, di cui uno effettivo, con funzioni di presidente, e uno supplente nominati dal Ministro delle attività produttive, uno effettivo nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze e uno effettivo e uno supplente nominati dalla regione;
b) ai sensi dell'articolo 73, comma 2, del d.p.r. 254/2005, dura in carica quanto l'organo di amministrazione.
Ai sensi dell'articolo 11 dello statuto dell'azienda speciale, il collegio dei revisori dei conti, dalla data della sua costituzione, dura in carica quanto il consiglio di amministrazione. I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica cinque anni, ai sensi dell'articolo 8 dello statuto dell'azienda speciale.
L'articolo 24, comma 4, della l.r. 87/1998 prevede che il Consiglio regionale designi i rappresentanti della Regione nei collegi dei revisori delle camere di commercio.

Requisiti

Iscrizione nel Registro dei revisori legali (art. 9, c. 2, l.r. 5/2008).

Specifiche limitazioni e incompatibilità previste dalla normativa di settore

Emolumenti

Le indennità e il rimborso delle spese sono disciplinati dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 dicembre 2019.